

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 23

Termini di applicazione per l' anno 1988(1)

1. In sede di prima applicazione si prescinde dall' approvazione del Programma di cui all' articolo 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 3, comma 1, è fissato, per l' anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1988